

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 245}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALFAROTTO, ZAN, TINAGLI, CHIMIENTI, AIELLO, AIRAUDO, ALBERTI, AMENDOLA, AMODDIO, ASCANI, BALDASSARRE, BARONI, BASILIO, BAZOLI, BELLANOVA, BENEDETTI, BENI, BERLINGHIERI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, MARIASTELLA BIANCHI, NICOLA BIANCHI, BIFFONI, BINDI, BOCCADUTRI, BOCCIA, BONACCORSI, BONAFÈ, BONIFAZI, BONOMO, FRANCO BORDO, MICHELE BORDO, BOSCHI, BOSSA, BRAGA, BRATTI, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSTO, CAMPANA, CAPOZZOLO, CARBONE, CARIELLO, CARRESCIA, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CENNI, ANTIMO CESARO, CHAOUKI, CIMBRO, CIVATI, COLLETTI, COLONNESE, COMINELLI, CORDA, COSTANTINO, COZZOLINO, CRIMÌ, CRIPPA, CRIVELLARI, CURRÒ, D'AGOSTINO, D'AMBROSIO, D'OTTAVIO, D'UVA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, DALLAI, DE MENECH, DE MICHELI, DE ROSA, DECARO, DEL GROSSO, DELL'ORCO, DELLA VALLE, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, DI SALVO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DURANTI, FANUCCI, FARAONE, DANIELE FARINA, CLAUDIO FAVA, FERRARA, FERRARI, FICO, FRAGOMELI, FRATOIANNI, FREGOLENT, FRUSONE, FURNARI, GADDA, GAGNARLI, GALGANO, GALLINELLA, GARAVINI, GASPARINI, GELLI, GIACHETTI, GIANCARLO GIORDANO, GIULIANI, GOZI, GRIBAUDO, GRILLO, LORENZO GUERINI, GUERRA, GUTGELD, CRISTIAN IANNUZZI, KRONBICHLER, L'ABBATE, LABRIOLA, LACQUANITI, LAFORGIA, LAVAGNO, LEONORI, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LOTTI, LUPO, MADIA, MAGORNO, MALISANI, MALPEZZI, MANFREDI, MANNINO, MANTERO, MARTELLI, MARZANA, MARZANO, MATARRELLI, MAURI, MAZZIOTTI DI CELSO, MAZZOLI, MELILLA, MARCO MELONI, META, MICILLO, MIGLIORE, MOGHERINI, MOLEA, MORANI, MORETTI, MOSCA, MOSCATT, MUCCI, NARDELLA, NESCI, NESI, NICCHI, NUTI, OLIARO, ORFINI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PALMA, PANNARALE, PARENTELA, PARRINI, PELLEGRINO, PELUFFO, PES, PESCO, PETRAROLI, PIAZZONI, PICCOLI NARDELLI, PICIERNO, PILOZZI, GIUDITTA PINI, PIRAS, PLACIDO, POLLASTRINI, PRODANI, QUARANTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAGOSTA, RAMPI, REALACCI, RICHETTI, RIZZETTO, RIZZO, ANDREA ROMANO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SCOTTO, SCUVERA, SENALDI,

SERENI, SORIAL, SOTTANELLI, SPADONI, SPESSOTTO, TARTAGLIONE, TENTORI, TERZONI, TIDEI, TOFALO, VACCA, VALERIA VALENTE, VAZIO, VECCHIO, VELO, VENITTELLI, VIGNAROLI, VILLAROSA, VILLECCO CALIPARI, ZACCAGNINI, ZANETTI

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sulla scia degli episodi di omofobia e transfobia, che hanno funestato il nostro Paese negli ultimi anni, è diventato ineludibile affrontare un problema che da tempo le associazioni a tutela delle persone lesbiche, omosessuali, bisessuali, transessuali e *transgender* (LGBTI) denunciano. L'omofobia e la transfobia sono fenomeni non affatto nuovi, ma l'eco mediatica di quanto accaduto di recente ha destato finalmente l'attenzione sociale e della classe politica.

Nella violenza e nella discriminazione di stampo omofobico e transfobico la peculiarità dell'orientamento sessuale della vittima, ovvero l'essere omosessuale oppure l'essere transessuale, così come l'essere donna, per fare un esempio, nella violenza sessuale contro queste ultime, non sono neutrali rispetto al reato, del quale costituiscono il fondamento, la motivazione e, in senso tecnico, il movente, né è neutrale rispetto ad essi l'autore del reato stesso, che si trova in uno stato soggettivo di disprezzo o di odio nei riguardi della vittima.

Si ritiene che, per contrastare i reati motivati da stigma sessuale, in particolar modo nei confronti delle persone omosessuali e transessuali, sia più efficace, rispetto alla mera introduzione di una circostanza aggravante, prevedere l'esten-

sione dei reati puniti dalla legge Mancino-Reale (legge n. 654 del 1975, che ha reso esecutiva la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, fatta a New York il 7 marzo 1966) anche alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, così come previsto in numerose proposte di legge già presentate in Parlamento nelle precedenti legislature.

Si è sostenuto che l'estensione della legge Mancino-Reale potrebbe condurre alla condanna tanto della mamma che suggerisse alla figlia di non sposare un bisessuale, quanto del padre che decidesse di non affittare una casa di sua proprietà al figlio che volesse andare a vivere nell'immobile con il proprio compagno.

È evidente che in una normale dinamica processuale queste ipotesi di scuola non potranno mai verificarsi per un motivo molto semplice, e cioè che la legge Mancino-Reale si basa su una nozione di discriminazione il cui significato si può trarre sia dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sia dalla citata convenzione di New York, sia dall'articolo 43, comma 1, del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, successivamente meglio puntualizzata nella direttiva 2000/43/CE del Con-

siglio, recepita con il decreto legislativo n. 215 del 2003, nonché nella direttiva 2000/78/CE del Consiglio, recepita con il decreto legislativo n. 216 del 2003, che fa menzione anche dell'orientamento sessuale.

Il bene giuridico tutelato è quindi ben individuato. In base al principio dell'offensività, che deve caratterizzare la condotta penalmente rilevante e che vincola il giudice nell'interpretare e applicare la legge penale, ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del codice penale, se si verificassero le ipotesi richiamate, le stesse ricadrebbero nell'ambito dei reati impossibili, in quanto la condotta non sarebbe idonea a ledere o a porre in pericolo il bene giuridico protetto.

Inoltre, la fattispecie delittuosa descritta dalla legge Mancino-Reale è molto chiara e precisa, individuando condotte che vanno ben al di là della semplice manifestazione di un'opinione. Infatti, essa punisce l'istigazione a commettere una discriminazione o una violenza, non mere opinioni, quand'anche esse esprimano un pregiudizio. La differenza tra un mero pregiudizio e una reale discriminazione dipenderà ovviamente dalle condizioni di tempo e di luogo, nel corso delle quali si manifesterà il messaggio, dalle modalità di estrinsecazione del pensiero, da precedenti condotte dell'autore, e così via, in modo da verificare se il fatto si possa ritenere realmente offensivo del bene giuridico protetto.

Il testo originario della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (cosiddetta « legge Reale »), stabiliva l'applicazione della sanzione penale solo per le discriminazioni e le violenze « nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale ». Con il decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993, cosiddetto « decreto Mancino », venne introdotto il fattore religioso, e successivamente furono introdotte altre fattispecie, fino ad arrivare all'elenco attualmente presente nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 e nelle leggi speciali che, ad esempio,

rendono applicabile l'articolo 3 alle minoranze linguistiche.

La presente proposta di legge si pone due obiettivi: da un lato modificare la misura delle pene previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654; da un altro lato estendere la sua applicazione alle discriminazioni motivate dall'identità sessuale della vittima del reato, come definita, ai fini della legge penale, nell'articolo 1 della presente proposta.

L'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, è stato modificato da ultimo dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 2006, n. 85, sotto due profili: la descrizione della condotta incriminata e le pene previste.

Nel testo risultante dalle modifiche apportate nel 1993 dal decreto Mancino la disposizione prevedeva, infatti, la reclusione fino a tre anni per chiunque diffondesse in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitasse a commettere o commettesse atti di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi. La legge n. 85 del 2006 ha dimezzato la pena della reclusione (ora prevista fino a un anno e sei mesi) e ha introdotto la pena della multa fino a 6.000 euro, in alternativa a quella della reclusione; sotto un altro profilo, la condotta è stata ridefinita modificando il termine « diffusione » con quello di « propaganda » e sostituendo il termine « incitamento » con quello di « istigazione ».

La legge n. 85 del 2006, non punendo più la diffusione delle idee discriminanti, ma la propaganda, e non più l'incitamento a discriminare o a delinquere ma l'istigazione, introduce modifiche che potrebbero sembrare solo terminologiche, ma che in realtà dal punto di vista della legge penale introducono fattispecie più circoscritte e riducono il numero dei comportamenti punibili.

Passando all'illustrazione del contenuto della presente proposta di legge, l'articolo 1 definisce ai fini della legge penale l'identità sessuale e le sue componenti, in modo che la norma penale rispetti i principi di tassatività e determinatezza. Nella definizione delle componenti dell'identità ses-

suale sono ricompresi l'identità o i ruoli di genere, nonché i diversi orientamenti sessuali (omosessuale, eterosessuale o bisessuale) così come pacificamente riconosciuti dalla legislazione e dalle scienze psico-sociali, che nulla hanno in comune con comportamenti genericamente afferenti alla sfera sessuale, siano essi leciti o illeciti.

L'articolo 2 reintroduce, in luogo della propaganda, la condotta della diffusione, in qualsiasi modo, delle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale; prevede nuovamente, sia alla lettera *a*), sia alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, la condotta di incitamento in luogo dell'istigazione (fattispecie più circoscritta), in linea con la citata Convenzione e con lo stesso articolo 3, comma 3, della suddetta legge (il quale incrimina l'associazione a fine di incitamento all'odio razziale).

Le pene previste differiscono per la gravità delle condotte realizzate. In caso di incitamento a commettere o di commissione di atti di discriminazione, è mantenuta l'attuale previsione della reclusione fino a un anno e sei mesi — a tanto ridotta dalla riforma del 2006 — eliminando, tuttavia, l'alternatività con la multa. Analogamente, in caso di incitamento alla violenza o di commissione di atti violenti, non viene modificata la pena prevista, che va da sei mesi a quattro anni.

La scelta di non modificare le pene attualmente previste, anziché inasprirle così com'era nel testo vigente prima della riforma del 2006, si giustifica alla luce delle modifiche alle sanzioni accessorie, come si dirà nell'illustrazione del successivo articolo 4 della proposta di legge. Coerentemente con il principio costituzionale della rieducazione del condannato, cui devono tendere le pene, appare più efficace — in materia di reati d'odio —

l'applicazione di sanzioni accessorie, piuttosto che la reclusione.

Ai fattori di discriminazione considerati dall'articolo 3 della legge Mancino-Reale la presente proposta di legge aggiunge l'identità sessuale.

L'articolo 3 coordina le altre disposizioni e le rubriche degli articoli dello stesso decreto-legge n. 122 del 1993 con il contenuto della presente proposta di legge.

L'articolo 4 modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993 disponendo che il tribunale applichi obbligatoriamente — e non solo facoltativamente, come fino ad ora previsto — con la sentenza di condanna, la sanzione accessoria dello svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività da parte del condannato. Tra i soggetti presso i quali la predetta attività può essere svolta, sono inserite le associazioni che si occupano di tutela delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali o *transgender*. L'attività non retribuita in favore della collettività dovrà essere svolta al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno — mentre attualmente, oltre ad essere facoltativa, essa è comminata per un periodo massimo di dodici settimane —, e deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

L'articolo 5 sostituisce il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993 specificando che la circostanza aggravante, nel caso di reati commessi per le finalità indicate dal comma 1, deve essere sempre considerata prevalente dal giudice rispetto alle circostanze attenuanti riconoscibili all'imputato. Nel testo attualmente in vigore, tale previsione, è formulata in modo da prevedere che le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizioni relative all'identità sessuale).

1. Ai fini della legge penale, si intende per:

a) « identità sessuale »: l'insieme, l'interazione o ciascuna delle seguenti componenti: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale;

b) « identità di genere »: la percezione che una persona ha di sé come uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico;

c) « ruolo di genere »: qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all'essere uomo o donna;

d) « orientamento sessuale »: l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi.

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge
13 ottobre 1975, n. 654).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazio-

nali, religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima ».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima ».

ART. 3.

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o motivata dall'identità sessuale della vittima ».

2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima ».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « finalità » è sostituita dalla seguente: « motivi »;

b) dopo le parole: « o religioso » sono inserite le seguenti: « o relativi all'identità sessuale della vittima ».

Art. 4.

(Pena accessoria dell'attività non retribuita in favore della collettività).

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — *(Attività non retribuita in favore della collettività).* — 1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il giudice dispone la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.

2. L'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli stranieri extracomunitari o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o *transgender*; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche;

4. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la lettera *a*) del comma 1-*bis* e i commi 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* sono abrogati.

ART. 5.

(Circostanza aggravante).

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente:

« 2. La circostanza aggravante prevista dal comma 1 è sempre considerata prevalente sulle ritenute circostanze attenuanti, ai fini del bilanciamento di cui all'articolo 69 del codice penale ».

